



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Capitaneria di Porto  
Manfredonia

**ORDINANZA N. 29/2017**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Manfredonia:

- VISTA** l'istanza datata 02/10/2017 con la quale il Sig. SCOPECE Rinaldo, in qualità di Presidente della sopracitata Associazione, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di pesca sportiva "catch & release" valevole quale "3<sup>a</sup> PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE 2017", dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del giorno 15/10/2017 (con riserva al 05/11/2017), in testata del molo di ponente del porto commerciale di Manfredonia, lato esterno del muro paraonde;
- VISTO** il Decreto Legislativo 09.01.2012 n. 04 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacultura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96" con riguardo all'articolo 6 ed all'articolo 22;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26.05.2004 n. 153 "Attuazione della Legge 07.03.2003 n. 38 in materia di pesca marittima" con specifico riguardo all'articolo 1 comma 2 ed all'articolo 07;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire il regolare svolgimento delle competizioni nonché di prevenire il verificarsi di incidenti e di salvaguardia dell'incolumità di persone e cose;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

**RENDE NOTO**

che il giorno **15/10/2017 (con riserva al 05/11/2017)**, dalle ore **07:00 alle ore 14:00**, in testata del molo di ponente del porto commerciale di Manfredonia, lato esterno del muro paraonde, si effettuerà una gara di pesca sportiva con canne in modalità "Catch & Release".

**ORDINA**

**Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e limitatamente alle acque ricadenti nel Circondario Marittimo di Manfredonia**

**Articolo 1**

Il suddetto giorno nel tratto di mare di cui al **RENDE NOTO**, ricadente nella giurisdizione di questa Autorità Marittima, per tutta la durata della competizione è fatto obbligo a qualsiasi nave o galleggiante, di prestare la massima attenzione in modo da non intralciare il normale svolgimento della gara in questione e comunque di mantenersi a non meno di 200 metri.

**Articolo 2**

Sono esentati dal divieto di cui al precedente Articolo 1, il personale organizzatore, il personale partecipante alla manifestazione, ed i mezzi ed il personale di Soccorso e/o di Polizia.

### Articolo 3

L'organizzatore ed i partecipanti alla manifestazione sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di questa Capitaneria di Porto e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in premessa citate, nonché di attenersi alle sottoelencate prescrizioni:

- Lo svolgimento della gara di pesca deve essere interrotta qualora risulti violata od inattuabile la presente ordinanza o, comunque, nel caso in cui l'attività, per qualsiasi causa, non possa più svolgersi in sicurezza;
- Accertarsi che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in programma ed a sospenderla qualora, il mutamento delle condizioni meteo o altra circostanza renda ragionevolmente consigliabile tale decisione.

### Articolo 4

La presente ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ed ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche, qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

L'organizzatore, pertanto, è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, di tutti i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi.

### Articolo 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o più grave reato:

- a) Se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005;
- b) Negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art.1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia](http://www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Manfredonia, li 13 OTT. 2017

P. IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Silvio DEL CASALE t.a.  
C.C. (CP) Luigi SPALLUTO

